



CHIUSURA PROCEDURE ART 20

La trattativa, che era partita da punti diametralmente opposti, si è finalmente conclusa: siamo riusciti a ribaltare la situazione posta in essere con l'introduzione dell'art. 20 CCNL e a giungere ad un accordo che mantiene all'interno dell'azienda tutti i lavoratori coinvolti.

In allegato trovate il testo.

Torneremo in altro momento alla spiegazione dell'accordo nei dettagli, per il momento ci preme sottolinearne i due principali cardini:

1. **Lavoratori per BCC:** abbiamo nei fatti smontato l'assunto aziendale sottostante l'apertura di una procedura art. 20, ovvero che tali lavoratori fossero "esuberanti" difficilmente ricollocabili all'interno dell'azienda. Infatti l'accordo prevede che siano tutti ricollocati in modo ORDINARIO "nel rispetto delle norme del CCNL vigenti", ossia come qualsiasi altro lavoratore in una "normale riorganizzazione":

Nessuna norma speciale perché non si tratta di situazione speciale!

2. **Lavoratori vicini alla pensione:** si è aperta la possibilità per i lavoratori che matureranno i requisiti all'accesso alla pensione entro il 31/12/2023 di aderire al Fondo di Solidarietà per il settore del Credito (Tale fondo è a carico dell'azienda). L'accordo firmato prevede non solo incentivi economici e solide garanzie contro "sorprese" tipo "Fornero 2", ma soprattutto la SCELTA VOLONTARIA del singolo:

Chi vuole aderire va, chi preferisce rimanere resta!

La combinazione di questi due aspetti (*riorganizzazione ordinaria e volontarietà del "pre pensionamento"*) ci fa definire quello di ieri "un buon accordo".

Tavolo Sindacale Unitario Agos Ducato

VERBALE D'INTESA

Tra
AGOS DUCATO Spa
e
Rappresentanze Sindacali Aziendali e Nazionali
FABI - FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB e UIL.CA

Premesso che:

- ✦ in data 12 aprile 2017 la Società Agos Ducato S.p.A. (di seguito, anche la "Società") ha consegnato alle OO.SS. il "Programma di ristrutturazione aziendale Agos Ducato S.p.a. - Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, CCNL Credito del 31 marzo 2015";
- ✦ nell'ambito della trattativa le parti hanno svolto un confronto ai fini di individuare le possibili soluzioni che consentissero di ridurre gli effetti sul personale derivanti dal programma di cui al punto precedente

Ciò premesso si conviene:

Le premesse costituiscono parte integrante e essenziale del presente Accordo

Accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà ai sensi art.5 1° comma, lett. b) del D.M. 83486/2014.

Art. 1 - Criteri e modalità di accesso dei lavoratori.


Con riferimento al programma di cui alle premesse le Parti concordano di fare ricorso alle prestazioni straordinarie (di seguito "prestazioni") erogate dal Fondo di Solidarietà per il Settore del credito ai sensi dell'art.5 1° comma, lett. b) del D.M. 83486/2014 e successive modificazioni per un numero massimo di 25 risorse su base volontaria.

Fermo restando quanto sopra previsto, le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni straordinarie riguarda tutto il personale, appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi destinatari del CCNL ABI, che maturerà il diritto alla pensione, a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO), nel periodo ricompreso fra 01/01/2018 ed il 31/12/2023.

Le risorse in possesso dei requisiti potranno manifestare la propria volontà di accedere alle prestazioni utilizzando il modulo allegato (allegato 1), con ciò confermando la decisione irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con esclusione reciproca dell'obbligo di preavviso.

Tale modulo dovrà essere presentato alla Direzione Risorse Umane - Amministrazione del Personale entro il 20/09/2017.

Una volta verificati condizioni e criteri di accesso l'Azienda comunicherà agli interessati l'accoglimento della domanda e la relativa data di accesso.



Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro dovranno essere formalizzate, entro il 31/10/2017, dall'Azienda e dai lavoratori interessati, in sede di conciliazione sindacale (c.d.Sede Protetta) competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.


Art.2 - Incentivazioni e trattamenti accessori

Ai lavoratori che accedono alle prestazioni del Fondo secondo quanto previsto dal presente accordo viene erogata, quale incentivazione all'esodo ed a titolo di Integrazione T.F.R., una somma pari al 25% della retribuzione annua lorda (R.A.L.) calcolata moltiplicando per 13 l'importo della Retribuzione Lorda Mensile (attuale voce KF8) - del mese nel quale termina il rapporto di lavoro - diviso 100 per percentuale F.T.E. (Full Time Equivalent).

Al personale che accede al Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni straordinarie in forma rateale, sarà assicurato, inoltre, quanto segue;

- i. il mantenimento dell'assistenza sanitaria aziendale alle medesime condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, secondo quanto previsto dalla normativa aziendali vigente in materia, fino al termine dell'anno in cui si realizza l'uscita dal Fondo;
- ii. in qualità di iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, un importo pari al contributo aziendale mensile percepito dagli interessati all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo stesso. Tale importo verrà erogato all'atto della risoluzione a titolo di integrazione del TFR. Resta confermato che gli aventi diritto interessati possono iscriversi al Fondo di previdenza complementare entro il 20/09/2017;
- iii. il mantenimento delle condizioni "Dipendente Agos Ducato" per la durata di permanenza al Fondo e comunque fino alla naturale scadenza su
 - prestiti personali e finanziamenti finalizzati Agos Ducato;
 - carte di credito Agos Ducato (con esclusione carta business);
 - mutui Agos Ducato;
 - cessione del quinto Agos Ducato;
- iv. Premesso, per quanto ovvio, che non risulta possibile garantire l'impegno di terzi parti l'Azienda si attiverà presso Credit Agricole Cariparma e Banco BPM affinché si possa valutare la disponibilità a mantenere le convenzioni riservate ai dipendenti in servizio anche agli aderenti al Fondo.

In riferimento al Personale a part-time che accedesse volontariamente alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà secondo le previsioni del presente Accordo, l'Azienda accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a full time per l'ultimo mese intero precedente le dimissioni.



2

L'incentivo economico di cui al 1° comma è previsto anche per coloro che, avendo maturato i requisiti per usufruire del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, non potendo quindi usufruire delle prestazioni del Fondo, risolvano comunque il rapporto di lavoro entro il 31/10/2017.

Art.3 - Criteri di Priorità

Nel caso in cui le domande di adesione dovessero essere superiori al numero di 25, costituiranno criterio di priorità per l'accoglimento delle domande l'essere:

- portatore di handicap grave ai sensi della legge 104/92 o destinatario delle tutele di cui alla legge 104/92 per l'assistenza con continuità di un parente portatore di handicap in condizioni di gravità;
- lavoratori lungo assenti prossimi al superamento del periodo di comparto;
- soggetti con patologia accertata dalle Commissioni mediche istituite presso le ASL con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%.

Quanto sopra deve essere documentato al momento della presentazione della domanda.

A parità di condizione si applicheranno gli ulteriori criteri previsti dall'art. 8 del D.M. 28.7.2014 n. 83486 adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico AGO e, a seguire, della maggiore età anagrafica e, infine, dei carichi di famiglia.

Art.4 - Decorrenze

L'accesso al Fondo avverrà alle seguenti date in relazione alla maturazione dei requisiti:


- 01/11/2017 per coloro che matureranno i requisiti alla pensione AGO entro il 31/10/2022
- 01/07/2018 per coloro che matureranno i requisiti alla pensione AGO entro il 30/06/2023
- 01/01/2019 per coloro che matureranno i requisiti alla pensione AGO entro il 31/12/2023.

Per gli aderenti di cui al primo alinea che precede l'Azienda, in relazione ad esigenze di carattere organizzativo, potrà stabilire un rinvio, della durata massima di 6 mesi, dell'accesso al Fondo per gli aderenti inquadrati come quadri direttivi che rivestano ruoli di responsabilità o di elevata specializzazione.

Art.5 - Incontro aziendale

A fronte di un periodo di grandi cambiamenti di mercato con particolare riferimento a nuovi competitor tecnologici, digitalizzazione dei prodotti, nuove abitudini del cliente si rende indispensabile una continua spinta all'innovazione, pertanto la Società organizzerà un incontro tra l'Alta Direzione e le OO.SS., entro il 30/09/2017, al fine di illustrare l'andamento, le prospettive e le strategie dell'Azienda.

Fino allo svolgimento del predetto incontro l'Azienda garantisce che non attiverà ulteriori procedure ai sensi dell'art.20 del vigente CCNL.



Art. 6 - Clausola di garanzia

Nel caso di modifiche legislative che pregiudichino la decorrenza dei trattamenti previdenziali pubblici degli aderenti al Fondo, le prestazioni straordinarie del Fondo stesso potranno proseguire con le medesime modalità ed oneri a carico dell'Azienda fino alla nuova maturazione dei requisiti pensionistici, e comunque non oltre la durata massima possibile di permanenza nel Fondo stesso prevista dalle norme.

In caso di modifiche normative/legislative che ritardino il diritto alla percezione dei trattamenti pensionistici pubblici dei lavoratori che abbiano avuto accesso al Fondo di Solidarietà, oltre la durata massima di possibile permanenza nel Fondo, l'Azienda si impegna ad erogare, sotto forma di ulteriore incentivo all'esodo, una somma pari all'assegno mensile lordo erogato dal Fondo più i contributi mensili lordizzati con aliquota TFR per il numero dei mesi mancanti al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici.

Resta inteso che, per coloro che fossero in attesa di accedere alle prestazioni del Fondo, a fronte di modifiche normative che recassero una sostanziale penalizzazione dei trattamenti previdenziali pubblici, l'Azienda consentirà il ritiro della domanda di accesso al Fondo stesso ad esito degli accertamenti tecnici sulla presenza effettiva di penalizzazioni.

Art. 7 - Riorganizzazione


Salvaguardando le professionalità acquisite l'Azienda s'impegna a ricollocare il personale di cui alla comunicazione citata, consegnata in data 12 aprile 2017, mantenendo l'attuale sede di lavoro o riducendo al minimo lo spostamento nel rispetto delle norme del CCNL vigente.

I processi di riconversione e riqualificazione professionale verranno realizzati attraverso idonei percorsi di formazione.

Art. 8 - Verifiche

Le Parti si incontreranno entro il 15/10/2017 per un'analisi congiunta delle richieste di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà e dell'applicazione dell'art.7 del presente accordo.

Nel corso dell'incontro annuale, ex art.12 CCNL Credito, verrà effettuata una verifica sull'attuazione delle previsioni contenute nel presente accordo.



4

Disposizioni finali

Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente accordo è stata conclusa la procedura avviata ai sensi dell'art.20 del vigente CCNL.

Milano, 5 luglio 2017

Agos Ducato Spa Le 00.55

FABI *Ron Pa: Ron*

FIRST-CISL *Paolo*

FISAC-CGIL *Scian*

SINFUB *Paolo*

UIL-CA *Fisore*

Allegato 1

Spettabile
Agos Spa
Direzione Risorse Umane
Amministrazione del Personale

In relazione a quanto previsto dal verbale di accordo del Il/la sottoscritto/a nato a
Il, in servizio presso, che maturerà alla data del i requisiti previsti dalla legge per avere diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, comunica in via irrevocabile di risolvere il proprio rapporto di lavoro a decorrere dal con adesione al Fondo di Solidarietà dal , previa rinuncia esplicita del preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, anche al fini di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, del trattamento previsto dal citato verbale di accordo.

Il sottoscritto si impegna a formalizzare la conseguente risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presso sede di conciliazione sindacale (c.d. sede protetta) in Milano.

Resta inteso che sarà cura dell'Azienda comunicare l'effettiva data di risoluzione del rapporto di lavoro.

.....

Firma

.....